

R.G. n. 3501/2012

CRON. 166/2013



TRIBUNALE di PESCARA

sezione lavoro

IL GIUDICE

Dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA,

a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 18.12.2012

OSSERVA

Il ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970 risulta fondato, secondo le ragioni meglio spiegate nel proseguito.

L'oggetto della presente domanda risiede nel previo accertamento dell'antisindacalità del provvedimento ordine di servizio con il quale la GTM s.p.a. disponeva che i lavoratori con mansioni di verificatore svolgessero il loro turno lavorativo come conducenti di linea nella settimana 2-9 dicembre 2012 e nel conseguente ordine alla resistente di non reiterare il detto provvedimento.

Preliminarmente, preme evidenziale la sussistenza nella fattispecie dell'interesse attuale e concreto ad agire dei sindacati ricorrenti, in quanto la configurata condotta della GTM s.p.a, nei termini in cui è stata prospettata ed indipendentemente dalla sua sostanziale fondatezza, risulta idonea nell'attualità a comprimere e ledere l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, a maggior ragione alla luce del fatto che, in sede di assunzione delle sommarie informazioni, è emerso che anche successivamente al 9.12.2012 l'Azienda avrebbe continuato ad adibire i lavoratori assegnati all'attività di verifica alla conduzione degli autobus di linea, (cfr. dichiarazioni rese da Pierluigi Venditti, Direttore del personale alle dipendenze della GTM)

Nel merito, ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, si palesa necessario operare dei riferimenti alle disposizioni che si assumono violate, nonché alla seriazione degli eventi che ha interessato le parti.

In data 8.12.1998 la datrice di lavoro GTM spa sottoscriveva con le rappresentanze sindacali della FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI un Verbale di Accordo,





laddove si legge “Le Rappresentanze Sindacali Aziendali evidenziano il mancato rispetto, da parte della Direzione, di Accordi già sottoscritti. In particolare (...) 6. Che gli Agenti di Movimento utilizzati in attività di verifica non effettuino prestazioni da Conducenti di Linea (...) in riferimento a quanto sopra evidenziato (...) per il punto 6, si precisa che gli Agenti di movimento assegnati ad attività di verifica non effettueranno normalmente prestazioni da Conducente di Linea, salvo casi di improvvise situazioni di emergenza e per periodi limitati di tempo. Tuttavia, non potranno essere richiamati nei momenti di <<stato di agitazione>>”.

Ora, sebbene in data 5.11.2012 le istanti organizzazioni sindacali comunicavano l'avvio della procedura di raffreddamento del conflitto emerso con la GTM spa, quest'ultima modificava i turni di servizio del personale dipendente, disponendo, in particolare per la settimana del 3-9 dicembre 2012, che i lavoratori assegnati all'attività di verifica venissero adibiti a svolgere l'attività di conducente di linea.

Tali fatti, che emergono dalle emergenze di causa e che non sono state oggetto di contestazione, si palesano da soli idonei a configurare una oggettiva e evidente violazione degli accordi sindacali sopra richiamati, nonché una condotta di parte datoriale di lesione e compressione dell'azione di protesta collettiva risalente ai Sindacati meglio specificati in epigrafe.

Non può revocarsi in dubbio, invero, la piena conoscenza in capo alla datrice di lavoro della sussistenza di un concreto ed evidente <<stato di agitazione>> mosso dai lavoratori (iscritti), anche perchè la stessa era stata destinataria della citata comunicazione avente ad oggetto la procedura di raffreddamento in atto dal mese di novembre 2012. A conforto di tale assunto si stagliano le dichiarazioni rese dagli informatori, compresi quelli della Azienda.

Immeritevoli di accoglimento si rivelano, inoltre, le ulteriori argomentazioni spese dalla resistente e volte a richiamare la sussistenza nella fattispecie di una “grave situazione di necessità e forza maggiore” relativa alla difficoltà di far fronte al sovraccarico di richieste dell'utenza, tale da costringerla alla riassegnazione degli operatori di verifica alla conduzione degli autobus di linea al fine di garantire alla collettività il servizio pubblico essenziale e tale, quindi, da disattendere il postulato concordato dalle parti in data 1.12.1998, che impedisce il distoglimento dei verificatori dalla propria attività per destinarli a quella di autista in presenza di uno stato di agitazione.

